SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

38° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1946) ***Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Rebecchi; Saia ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag. 2, 4, 5 e passim*
BALDELLI *(Lab. Soc. Progr.)* 5, 6, 10
CANGELOSI *(Pr. Verdi-La Rete)* 9, 11
CAPONE *(CCD), relatore alla Commissione* 2, 11
LARIZZA *(Progr. Feder.)* 8
LOMBARDI CERRI *(Lega Nord)* 4, 6, 8
MASIERO *(LIF)* 7, 8
MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* .. 6, 7
PONTONE *(AN)* 5, 11

DL 0376

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1946) *Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione,* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Rebecchi; Saia ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Gasparri, Rositani, La Russa, D'Onofrio, Cardiello, Tascone, Tagini, Del Noce e Pezzoli; Rebecchi; Saia, Galdelli e De Murtas.

Prego il senatore Capone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CAPONE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è volto a modificare l'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904; in particolare è volto a consentire l'uso degli apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici per il trattenimento, il gioco di abilità e la distribuzione di beni e servizi.

Il legislatore italiano finora si è poco interessato dell'automatico da trattenimento e, quando lo ha fatto, ciò è accaduto in un'ottica punitiva, per niente al passo con la situazione degli altri paesi europei e con l'evoluzione del costume italiano.

Il quarto comma del citato articolo 110 definisce gli apparecchi considerati di azzardo, identificabili come quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro od in natura; il quinto comma dello stesso articolo stabilisce che nessun premio può essere riconosciuto per l'uso degli apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità, fatta eccezione per la ripetizione di una partita e per non più di tre volte, limite non conforme ai tempi nè adeguato al valore del denaro spendibile per il tempo libero.

Scopo delle modifiche proposte è quello di consentire che l'uso degli apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità dia la possibilità di

realizzare la vincita di piccoli premi in natura, di modesta entità, che non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie.

È bene ricordare che i giochi di abilità sono quelli che richiedono prontezza manuale e fisica, mentale e strategica; i giochi di trattenimento sono quelli di fantasia, strategia mentale, simulazione sportiva. È evidente che in nessuno dei due tipi di gioco, nè tantomeno nei piccoli distributori di oggettistica e prodotti alimentari, è configurabile l'azzardo i cui elementi essenziali, citati dall'articolo 721 del codice penale, sono l'aleatorietà e lo scopo di lucro.

In realtà il gioco è connaturato all'uomo, che lo ricerca in tutte le stagioni della sua vita, ed il premio è strettamente connesso al gioco perchè chiunque desidera che l'abilità, la prontezza, l'intuizione, la manualità, la correttezza dei processi logici vengano gratificati, anche in misura molto modesta.

Del resto anche il legislatore italiano ha già accettato questo principio, che resta fissato nella legge 18 marzo 1968, n. 337, e relativi decreti di attuazione sullo spettacolo viaggiante. Le modifiche contenute nel presente disegno di legge consentirebbero di eliminare la discriminazione attualmente esistente tra automatico da trattenimento e *luna park*, spettacoli viaggianti, parchi attrezzati; porterebbe inoltre grande respiro alle circa duecento aziende di produzione esistenti in Italia e alle 4-5.000 aziende di gestione, cioè aziende che vivono con i proventi dell'utilizzo degli apparecchi da parte dei fruitori, che attraversano una situazione di grave crisi, anche con riflessi occupazionali.

Se si pensa che in Germania gli addetti sono 145.000 e in Spagna 155.000 e che in Italia sono poco meno di 50.000 con una diminuzione di 30.000 unità nel 1993, si comprende come questo disegno di legge possa sembrare di scarsa rilevanza mentre ha invece riflessi notevoli sull'occupazione.

In rapida sintesi, l'articolo 1 del disegno di legge in questione stabilisce che l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici adibiti al trattenimento e al gioco di abilità può consentire la vincita di premi all'abilità e al trattenimento del giocatore, come la ripetizione delle partite per dieci volte, oppure dieci gettoni rigiocabili e non rimborsabili, oppure la vincita di un bene di consumo o di un oggetto, direttamente oppure mediante buoni non convertibili in denaro e comunque di modesta entità. Sono, altresì, ascrivibili a tale categoria di giochi leciti anche quegli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione di prodotti alimentari e di oggettistica sempre di modesta entità non commerciabili, non scambiabili e non convertibili in denaro o in premi diversi.

L'articolo 2 stabilisce che, al fine di consentire le attività di produzione e di importazione degli apparecchi di cui sopra, venga effettuata una comunicazione sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia al Ministero del commercio con l'estero con annessa autocertificazione di non abilitazione degli stessi al gioco d'azzardo, mentre per gli apparecchi che sono destinati al gioco d'azzardo è necessaria una autorizzazione da parte degli stessi Ministeri.

L'articolo 3 prevede che i dispositivi di attuazione della presente legge e i requisiti necessari a svolgere le attività di cui all'articolo 2,

comma 1, vengano stabiliti per decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concordemente con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero e con l'ausilio delle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

Devo aggiungere che proprio ieri ho trovato nella mia cassetta una comunicazione del Ministero del commercio con l'estero (non so se anche i colleghi l'hanno ricevuta), che fa riferimento anche ad una nota precedentemente inviata ai colleghi della Camera mentre era lì in discussione il disegno di legge. Con questa nota si dice che il Ministero del commercio con l'estero non è competente a rilasciare l'autorizzazione all'importazione e si suggerisce un emendamento governativo volto ad indicare, appunto, l'amministrazione istituzionalmente competente.

Si tratta evidentemente di un aspetto che anche la Camera ha ritenuto di non prendere in considerazione. Non so infatti se c'è realmente bisogno di stabilire in anticipo la competenza di un Ministero in particolare o se si tratta soltanto di organizzare all'interno del Ministero in questione una direzione che serva a seguire queste pratiche. Comunque, nell'ipotesi in cui si ritenga opportuno valutare tale suggerimento, ho preparato un ordine del giorno che presenterò solo se il Governo insisterà sulla posizione assunta.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per aver così bene e chiaramente illustrato la natura del disegno di legge in esame.

Mi permetto di dire che un tempo facevo rientrare il gioco in una concezione grande ed estetica del tempo libero. Adesso siamo ai videogiochi e il Presidente di questa Commissione si rassegna ai fatti. Trovo senz'altro opportuno il provvedimento anche se ritengo che il Ministero del commercio con l'estero potrebbe più utilmente impiegare un certo numero di funzionari e di dipendenti, il cui terrore per una nuova incombenza mi sembra tuttavia ingiustificato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, chiedo scusa ma ho capito ben poco di questo provvedimento. Non credo che gli apparecchi di cui si parla siano stati inventati ieri: sono stati costruiti e sono stati importati regolarmente. Non capisco allora perchè debba essere potenziata la struttura del Ministero del commercio con l'estero.

In secondo luogo l'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per quanto riguarda i giochi in questione, recita: «Per gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte». Nel disegno di legge oggetto della discussione tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità e al trattenimento del giocatore che può consistere «nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte; in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili; nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi,

di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro».

La mia domanda è la seguente: tutto questo marchingegno serve semplicemente per autorizzare i premi di entità leggermente maggiore? Se la risposta è affermativa, *mons peperit murem*, la montagna ha partorito un topolino. Ma a me viene il dubbio che attraverso questo giro si tenti di autorizzare l'introduzione delle *slot machine*, perchè allora sì che il gioco diventerebbe interessante dal punto di vista economico!

Io desidero solo avere un chiarimento. Noi ci siamo riuniti per approvare questo disegno di legge e, tra l'altro, in questo periodo siamo impegnati in tutt'altre discussioni, di tutt'altro e ben maggiore peso. All'ultimo momento, ci è giunto all'esame un provvedimento che deve essere approvato con la massima urgenza, perchè pare che ci siano gravi conseguenze se non si introducono le macchinette dei videogiochi. Qualcuno diceva che si salva la patria anche facendo la guardia ad un bidone di benzina, ma poi la storia non è finita molto bene. Io sono disposto a salvare la patria, però mi piacerebbe saperne di più.

PRESIDENTE. Senatore Lombardi Cerri, a mio avvio, il consenso unanime espresso dalla Camera dei deputati, gli estensori dei diversi disegni di legge appartenenti a differenti Gruppi parlamentari e l'impegno del Governo non erano tutti tesi a propinarci le *slot machine*: almeno così voglio sperare!

PONTONE. Io ritengo strano il sospetto avanzato dal senatore Lombardi Cerri. In effetti, si parla di giochi di intrattenimento e di abilità. Io non sono un grande giocatore, ma non credo che per *slot machine* sia necessaria l'abilità: se ben ricordo, si tira una manopola e la combinazione che viene fuori determina o meno la vincita. Sono altri i giochi dove conta l'abilità (cito ad esempio le due madame o il poker) e che possono dare anche dei premi cospicui. Tra l'altro, se andiamo a verificare appunto la consistenza dei premi per questi giochi, ci rendiamo conto che effettivamente essi sono innocui: si tratta di prendere dei gettoni e di utilizzarli per giocare. Non vedo dove possa esserci l'azzardo.

Credo che il sospetto possa sempre nascere in qualsiasi situazione, in quanto spesso qualcuno vuole contrabbandare qualcosa con un'altra; in questo caso però, come diceva il Presidente, se i colleghi della Camera di diversi Gruppi parlamentari hanno raggiunto un accordo su questo disegno di legge unificato, che peraltro prevede determinati premi di poco o nessun conto, non credo che si possa parlare di azzardo. Inoltre, attraverso la gestione di queste macchinette si possono creare posti di lavoro per tante persone.

Pertanto, non vedo perchè il disegno di legge non possa ottenere il consenso della nostra Commissione e, comunque, per quanto riguarda il Gruppo di Alleanza Nazionale, dichiaro il voto favorevole.

BALDELLI. Signor Presidente, desidero avere alcune delucidazioni. Dato che si parla di premi di poco conto e poichè sono un'appassionata di videogiochi, vorrei capire innanzitutto se ci sono differenze tra le macchinette di cui tratta il provvedimento e quelle già diffuse. Di che tipo sono? Inoltre, dove vengono utilizzate? In apposite sale da gioco,

oppure l'installazione può essere consentita, ad esempio, presso tutti i bar? Questo aspetto può avere una qualche rilevanza.

LOMBARDI CERRI. Ma la legge interviene solo sui premi!

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Preciso che ho seguito l'*iter* alla Camera dei deputati di questa normativa che, nelle proposte parlamentari iniziali, prevedeva dei tetti decisamente più ampi: si parlava di vincite che potevano corrispondere alla ripetizione della partita fino a trenta volte. È stato compiuto un lavoro molto intenso, insieme al rappresentante del Ministero dell'interno (infatti la normativa presenta alcuni risvolti che interessano anche il testo unico di pubblica sicurezza), e la formulazione cui si è pervenuti (lo si deduce dai lavori, ma anche dalla mera lettura del testo attuale) consente senz'altro una migliore definizione del confine tra legalità e illegalità. Questa era l'esigenza rappresentata soprattutto dal Ministero dell'interno: si rendeva necessaria la delimitazione esatta del lecito in modo da poter perseguire con certezza l'illecito.

Peraltro, il disegno di legge era in esame alla Camera insieme ad un altro provvedimento, relativo ai gestori dei videogiochi, provvedimento che non è stato ancora varato, e che prevede l'istituzione di un apposito elenco presso le camere di commercio, e stabilisce anche i rapporti tra i proprietari delle macchine e gli esercenti dei pubblici esercizi, dei circoli e delle sale giochi. Quindi, questo problema particolare è trattato in un disegno di legge a parte, ancora in discussione presso la Camera.

Per quanto riguarda le osservazioni relative alle *slot machine*, si è discusso a lungo sul limite del numero delle giocate premio, e sul valore di cambio in altri beni: è stata raggiunta una soluzione, anche su proposta del Governo. La misura precedentemente consentita dalla legge era di tre volte, ed è sembrato che non rappresentasse più un valore economico sufficiente; pertanto, quella di dieci possibili ripetizioni è sembrata una misura più equa.

Per quanto riguarda il terzo aspetto, si è definita meglio la distinzione tra licenze ed autorizzazioni. Era già prevista una licenza sia per l'importazione e la produzione dei giochi d'azzardo, sia per l'importazione e la produzione dei videogiochi, e quindi si è confermato il ruolo del Ministero del commercio con l'estero già precedentemente delineato. Bisogna tuttavia considerare che, pur essendo trascorsi ormai otto anni dall'emanazione della normativa vigente (la legge n. 904 è del 1986), non è ancora stato emanato il relativo regolamento di attuazione per mancanza di base giuridica; si è soltanto potuto emanare una circolare relativa a tale normativa proprio nei giorni scorsi. Quindi ci siamo trovati di fronte all'impulso dell'amministrazione di modificare la legge n. 904 del 1986 e, dal momento che presso la Camera dei deputati era già in discussione il presente disegno di legge e data l'urgenza, si è deciso di varare l'attuale testo.

Mi sembra con questo di aver risposto alle tre questioni che sono state sollevate. L'urgenza deriva dall'ultimo aspetto.

BALDELLI. Questo non serve a chiarire esattamente il modo in cui viene regolamentata la gestione di tali videogiochi, che sono poi cosa diversa dalla macchinette mangiasoldi.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Durante la discussione e l'esame dell'articolo 2 del testo, in una prima versione dello stesso, il Ministero dell'interno ha chiesto che il produttore dichiarasse la non idoneità della macchina al gioco d'azzardo. Abbiamo verificato il dato tecnico e siamo arrivati alla conclusione che a tale richiesta non si può dare risposta, perchè non esistono macchine «non idonee» al gioco d'azzardo: si tratta infatti semplicemente di arredi nei quali vengono inserite apposite schede e le cui funzioni vengono modificate per mezzo di un telecomando. Non esistono barriere tecniche ad evitare che il gioco da lecito diventi illecito.

Richiedere la «non idoneità» al gioco d'azzardo equivale a dare una prescrizione non attuabile, creando incertezza normativa; quindi si è scelta la strada della «non abilitazione». Naturalmente, servirà un regolamento, ma il produttore è responsabile per la dichiarazione di «non abilitazione» della macchina al gioco d'azzardo. È chiaro, quindi, che non è possibile stabilire questo limite sul piano tecnico, ma solo su quello giuridico: il produttore, colui che utilizza la macchina, nonchè il gestore dell'esercizio in cui la macchina si trova sono tutti responsabili del rispetto di tale prescrizione. A ciò consegue una maggiore possibilità di perseguimento da parte della pubblica sicurezza di tutti gli illeciti commessi, tramite telecomando, cambio delle schede, o con qualsiasi marchingegno in grado di tramutare il gioco lecito di trattenimento in gioco illecito d'azzardo.

MASIERO. Signor Presidente, vorrei fare soltanto una precisazione. Introdurre una disciplina dei videogiochi così come prevista dal disegno di legge in esame mi sembra un po' una forzatura, e comunque non si tiene conto di un aspetto importante: l'educazione dei giovani. Ho avuto modo di vedere come si svolgono alcuni videogiochi: ce n'è uno, ad esempio, in cui un personaggio spicca la testa dal busto dell'avversario con il sangue che schizza dappertutto. Si controlla la tipologia del videogioco, se è lecito o illecito, ma non si tiene conto dell'effetto che può avere sui ragazzini. Questo è l'aspetto importante trascurato dal provvedimento.

In secondo luogo, anche da certe notizie apparse sulla stampa, sembra che organizzazioni di tipo mafioso controllino la gestione e la distribuzione dei videogiochi. Mi auguro che ciò non sia vero; se però così fosse, il disegno di legge non introduce una disciplina responsabile - lo ripeto - sia perchè non tiene conto della formazione dei giovani, sia perchè non si occupa del controllo della distribuzione.

A tale riguardo (ho parlato con persone interessate), pare che in Lombardia vi sia una forma di riciclaggio di denaro sporco tramite la grande distribuzione di tali apparecchi. Infatti non è vero che queste macchine sono installate solo nelle sale da gioco: sono in tutti i bar, non c'è un bar che non abbia un videogioco. Ripeto, si tratta di un grosso affare dietro al quale si può intravedere la *longa manus* della criminalità organizzata.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Parla del gioco d'azzardo o di quello lecito?

MASIERO. Mi riferisco ad entrambi.

LOMBARDI CERRI. Onorevole Sottosegretario, ritengo che la collega Baldelli, che è appassionata di *videogames*, giochi solo in funzione della sua passione e sia gratificata dal punteggio raggiunto o al massimo dal premio della ripetizione di due o tre partite. Se invece di tre le partite fossero cinque, giocherebbe lo stesso perchè il suo gusto risiede in tutt'altro.

Allora mi domando se era necessario un disegno di legge per passare da tre a dieci partite in premio o a più gettoni, visto che la distinzione tra macchinette lecite e apparecchi destinati al gioco d'azzardo è già presente nel vecchio testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza.

Vi garantisco che seguito a non capire; non mi sembra che il mercato si muoverebbe meglio dopo aver approvato questo provvedimento.

Collega Baldelli, chiedo a lei se smetterebbe di giocare qualora, invece di tre gettoni, ne ricevesse due. Credo di no.

PRESIDENTE. Il Presidente manifesta non poca perplessità sul fatto che la collega Baldelli, per quanto autorevole, possa costituire un modello del giocatore, mentre manifesta compiacimento per il fatto che la Camera abbia cominciato ad introdurre qualche regola in questo ginepraio.

LARIZZA. Signor Presidente, non sono un conoscitore come altri colleghi dei videogiochi perchè quando ero ragazzo giocavo con il *flipper*, e lì mi sono fermato. Comunque, al di là di tutto quanto è stato detto, mi ha molto colpito l'intervento del senatore Masiero. Non so se la sua è solo un'impressione, ma parlare per impressioni in questa materia mi sembra un po' azzardato. Sarebbe quindi opportuno che, se ha delle certezze, le espliciti meglio.

In linea di principio, se vi è il rischio di un intervento della criminalità organizzata, è ancor più necessaria una regolamentazione puntuale. Lasciare le cose così come sono, senza regole, significa lasciare la gestione dei videogiochi al libero arbitrio di certe organizzazioni. Bisogna però valutare – e avremo il tempo per farlo – se questa regolamentazione è sufficiente o se riteniamo di dover introdurre norme ancor più rigorose.

Proprio perchè vi è il rischio del coinvolgimento di organizzazioni criminali bisogna legiferare in modo tale che vengano ben definite tutte le competenze; solo così avremo la garanzia di limitare l'azione della criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei ricordare che siamo in sede deliberante e, come voi sapete, il Regolamento prevede che ciascuno possa svolgere nella discussione generale un unico intervento. Pertanto darò la parola ai colleghi solo per chiedere ulteriori precisazioni.

MASIERO. Evidentemente non mi sono espresso bene, oppure l'amico e collega Larizza non ha inteso quel che intendevo dire. Quando parlavo di criminalità organizzata o di mafia, mi riferivo al controllo della distribuzione dei videogiochi presso i bar, che deve essere indicata

in un apposito albo presso il Ministero dell'interno. È successo anche recentemente – ne ha parlato la stampa – che i gestori di alcuni locali hanno subito delle ritorsioni perchè si erano rivolti ad un concorrente. In quel caso a tutti gli effetti si può parlare di criminalità organizzata.

Quando sollevavo il problema, non intendevo non tanto sostenere la non opportunità dell'applicazione della legge in esame, quanto soltanto specificare che deve essere istituito un apposito albo, gestito dal Ministero dell'interno, per stabilire quali sono le società abilitate alla distribuzione e chi sono i gestori, onde evitare che la mafia, la camorra, la criminalità organizzata in genere intervengano su queste macchinette o che magari tramite loro riciclino anche il danaro.

CANGELOSI. Signor Presidente, credo che dobbiamo riflettere un po' prima di approvare questo disegno di legge, per le considerazioni che stanno emergendo dal dibattito e soprattutto per altri aspetti che occorre valutare.

Mi riferisco in particolare alla questione relativa alla capacità educativa dei videogiochi. In realtà, questi sono molto pericolosi e certamente non giovano ai tanti ragazzi minorenni che partecipano a questi giochi. Inoltre, si tratta di macchinette «mangiasoldi» La stessa senatrice Baldelli ha riferito di persone che hanno perduto delle fortune; se poi consideriamo il fatto che in alcune regioni molto povere gli operai sono attratti da questi giochi e vi spendono i pochi soldi che guadagnano, io penso che prima di votare a favore di un disegno di legge del genere occorra compiere un approfondimento.

A me sembra che lo scopo di questo provvedimento sia in primo luogo quello di rivitalizzare un settore sicuramente in crisi. I produttori, coloro che distribuiscono le macchinette e coloro che le hanno in gestione hanno visto sicuramente ridursi l'entità dei propri affari ed allora, attraverso questo provvedimento, intendono offrire premi più allettanti in modo da recuperare un certo numero di giocatori. Io non sono assolutamente d'accordo e francamente non posso aderire ad una richiesta del genere. Pertanto, anche per le considerazioni che sono già state svolte in merito al fatto che nel Mezzogiorno questi apparecchi da gioco sono controllati dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso, preannuncio fin da ora il mio voto contrario a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Altri due colleghi, la senatrice Baldelli ed il senatore Pontone, hanno già chiesto di intervenire nuovamente e io rinnovo il richiamo che ho fatto prima. Tuttavia, prima di dare loro la parola, vorrei fare un'osservazione su questo tema, non come Presidente, ma come senatore membro della 10ª Commissione permanente.

Devo dire francamente che alcune argomentazioni che ho ascoltato mi lasciano alquanto interdetto. Mi attengo a quanto ha detto in modo convincente il relatore e successivamente precisato il rappresentante del Governo: stiamo esaminando un provvedimento che in qualche modo, bene o male, tende a portare una qualche regola in un determinato settore che indubbiamente presenta qualche risvolto preoccupante. Però, per quanto riguarda la distribuzione di fortune economiche o la perdita

di esse attraverso questi giochi, non posso che esprimere francamente qualche perplessità.

Tuttavia, quelle che soprattutto destano in me stupore sono le considerazioni che ho ascoltato sul valore educativo dei videogiochi o addirittura sulla moralità delle immagini: queste considerazioni ci portano in un ambito estremamente pericoloso. Quanto poi afferma il senatore Cangelosi mi sembra ci porti su un terreno ancora più scivoloso: lui afferma che gli operai vanno a spendere i propri soldi giocando con queste macchinette, ma allora bisogna chiudere anche le osterie e i bar, dove si va non solo a giocare ma anche a bere i superalcolici, che fanno notoriamente malissimo. Colleghi, se ci mettiamo a normare in modo proibizionistico anche i giochi, ci poniamo su un terreno che non so dove ci possa portare. Sul piano del costume, rischiamo di emanare provvedimenti di censura che sono assolutamente pericolosi; ed è quanto abbiamo già discusso in Aula relativamente alle rappresentazioni televisive od altro. Altro sarebbe regolamentare le caratteristiche di un settore dello spettacolo o dell'intrattenimento; ma intervenire con norme che riguardano la pubblica sicurezza, per certe metodologie dei controlli, a me sembra se non altro rischioso.

Come Parlamento potremmo decidere di intervenire sulla natura - assai discutibile - dei cartoni animati trasmessi in televisione, che i bambini vedono spesso fin dai primi anni di vita: questo è un terreno di discussione che può ben essere scelto dal Parlamento, ma francamente non credo che si possa affrontare una discussione del genere questo pomeriggio, trattando dei videogiochi e dell'opportunità di fissare la vincita massima a tre o a dieci gettoni. Ricordatevi che tutti noi eravamo pieni di timore nell'intervenire sull'orario di chiusura delle discoteche, i cui pericoli non riguardano solo l'anima, e sono i più difficili da afferrare, ma riguardano in maniera notoria, visibile e indiscutibile il corpo e la salute dei nostri ragazzi; e ci siamo assestati sulla misera regolamentazione di un eventuale orario unico proprio per la difficoltà di un intervento del genere. Quindi, richiamo caldamente i colleghi - ma questa, ripeto, è la mia opinione personale - ad un certo senso delle proporzioni.

BALDELLI. Signor Presidente, desidero fare solo una precisazione e chiedere un chiarimento rispetto alla linea di demarcazione tra lecito e illecito. Siamo scivolati su argomentazioni cui non volevo assolutamente portare i colleghi, anche perchè parlavo appunto di una differenza tra le macchinette «mangiasoldi» e i videogiochi. E per questo ritengo che una netta definizione di tale linea di demarcazione sia molto importante.

Vorrei sapere se si stabilisce con esattezza chi sono i soggetti abilitati alla gestione degli apparecchi e dove questi possono essere installati, perchè credo che occorra valutare le possibili implicazioni per il mondo giovanile. Ma da questo a dire che i videogiochi sono immorali o che bisogna fare attenzione perchè si possono perdere delle fortune, credo non sia giusto o se non altro non sono parole mie. Io ho detto di aver perso una fortuna, ma mi riferivo al periodo in cui ero studentessa in Inghilterra, quando per me una fortuna poteva equivalere anche a 50.000 lire.

È possibile a mio avviso migliorare questo provvedimento, che comunque mi pare assolutamente innocuo. La ringrazio, signor Presidente, per avermi concesso di intervenire nuovamente.

PONTONE. Signor Presidente, mi meraviglia che si veda la camorra dietro ogni cosa che si possa e voglia fare; ma allora anche i *clubs*, anche i *nights* sono o possono essere controllati dalla camorra. Nel commercio, per l'acquisto di una partita, se un negoziante si fornisce da una parte o dall'altra: anche su quello la camorra può esercitare delle influenze, per dire dove devono essere acquistate le merci.

Probabilmente, presi dalla volontà di moralizzare tutto, l'esame del disegno di legge non l'abbiamo neanche approfondito. Almeno, se c'è da regolarizzare una cosa che oggi può essere completamente libera, il disegno di legge si pone questo obiettivo. Ma per quanto riguarda i premi, essi sono così innocui che veramente fanno ridere. Cerchiamo di vedere le cose per come sono per cercare di regolare una materia che fino a questo momento non è stata bene regolamentata. Se ci riusciamo, penso che facciamo una cosa positiva e non negativa.

CANGELOSI. Non ho parlato di proibizionismo. Non sono assolutamente per il proibizionismo, ma non mi si può impedire di dire quale è la mia posizione morale nei confronti di una proposta del genere. Non lo pongo come un problema del disegno di legge, ma come un problema di ordine sociale in aree culturalmente deprivate, povere economicamente. Queste aree sono estremamente danneggiate dalla presenza di tali situazioni.

Non pongo il problema nei confronti del disegno di legge, ma esiste questa realtà. Pongo invece con forza l'argomento che lo scopo di questo provvedimento è quello di permettere ad un settore in crisi, offrendo dei premi maggiori, di ottenere guadagni maggiori. Chiaramente ritengo che non si debba intervenire. Questo è un settore su cui tanti soggetti hanno lucrato, hanno guadagnato tantissimo. Ora che siamo nell'epoca dei *computers*, per cui tante persone giocano a casa con il *computer*, è normale che questo settore stia entrando in crisi, ma non si risolve il problema aumentando i premi.

Voglio però anche porre il problema della gestione da parte della mafia e della camorra di questi giochi. È un problema che è stato posto anche da altri colleghi, e io lo sottolineo. Non si tratta di una operazione innocua fatta da persone che lo fanno per il bene della società, e non si tratta neanche di una gestione normale. Bisogna vedere da chi sono gestite queste strutture e queste macchine. Nel Sud, e in particolare in Sicilia, tutto ciò significa favorire l'accumulo di ricchezza della mafia, e francamente questo sentivo proprio il dovere di dirlo!

PONTONE. E allora mi sento colpevole di aiutare la mafia!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CAPONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la mia replica sarà brevissima. Volevo dire soltanto che c'è una netta distinzione in questo disegno di legge tra la definizione di gioco d'azzardo e quella

invece di gioco da trattenimento, certamente migliore rispetto alla legge precedente. C'è da dire che è stata presentata una proposta di legge che è all'attenzione del Comitato per il parere di costituzionalità che istituisce il registro dei gestori. Questo risponde alle esigenze prospettate e significa che il Governo e le forze dell'ordine potranno seguire meglio gli esercizi in cui si svolgono questi giochi.

L'articolo 718 del codice penale stabilisce che in luogo pubblico non si possono tenere dei giochi d'azzardo, pena le sanzioni previste dallo stesso articolo. Peraltro, all'articolo 2 del disegno di legge, si dice chiaramente che la produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici destinati al gioco d'azzardo hanno bisogno di un'autorizzazione e anche di determinate prescrizioni per impedirne l'utilizzazione nei luoghi di cui appunto all'articolo 718 del codice penale, cosa che invece non avviene per gli apparecchi destinati al gioco da trattenimento.

Credo però che non sia il caso di lasciarsi troppo trascinare dalle preoccupazioni, perchè altrimenti tutto può essere gestito dalla camorra o dalla delinquenza organizzata. Infatti, in tutti i settori in cui ci sono guadagni intervengono queste forme di delinquenza e di associazione a delinquere. Anche il mondo dei *computers* potrebbe essere gestito dalla delinquenza. Dovremmo limitare i *gadgets* nei giornalini dei bambini perchè potrebbero stimolare altri acquisti da parte dei bambini stessi!

PRESIDENTE. Propongo di fissare per venerdì 4 agosto alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti e di rinviare l'esame del disegno di legge alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE